

COMUNE DI LOTZORAI

COMUNE DI LOTZORAI

(P. R. D. M.)



Regolamento Comunale

per l'applicazione della

tassa di **Metterzza Urbana**

COMUNE DI LOTZORAI
Provincia di Oristano

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il suddetto atto è stato
pubblicato all'Albo pretorio comunale
per **L. ACC. 1985** giorni
consecutivi, dal
al con o
senza opposizione.

Il Segretario Comunale *Il Segretario Comunale*



COMUNE DI LOTZORAI

ARTICOLO 1

PRINCIPI GENERALI

- 1.1. Ferme restando le norme previste dal D.P.R. 915/1982 e dal Regolamento locale d'igiene, si applicano nel presente Regolamento le norme che disciplinano l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ai sensi del D.L.vo del 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche e integrazioni;

ARTICOLO 2

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

- 2.1 La tassa e' dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio e' stato istituito ed attivato o comunque svolto in regime di privativa dal Comune nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi. Il Comune deve istituire una tassa annuale da applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui alle norme seguenti.

ARTICOLO 3

SOGGETTI PASSIVI

- 3.1 La tassa e' dovuta con vincolo di solidarieta' tra i componenti del nucleo familiare oltre che a coloro che usano in concessione i beni di cui trattasi qualsiasi titolo (proprietario, usufruttuario, affittuario, ecc.) e da chiunque occupi oppure conduca locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti. In caso di subaffitto la stessa e' dovuta dall'ultimo affittuario (da colui che gode dell'immobile).
- 3.2 La tassa e' applicata anche nelle aree adibite a campeggi, a distributori di carburanti, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonche' a qualsiasi area scoperta ad uso privato, ove possano prodursi rifiuti.
- 3.3. Per le parti comuni dei condomini, il Comune, qualora la superficie non risulti indicata nella denuncia, determina la tassa aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio di una quota determinata come segue:
- quando i condomini sono due: l'aumento e' del 10%;
 - quando i condomini sono trenta o piu' l'aumento e' del 2%;
 - quando il numero dei condomini e' ricompreso fra i numeri 2

COMUNE DI LOTZORAI

e 30 la percentuale e' determinata in ragione inversa del numero dei condomini, sulla base dell' elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree condominiali che l'Amministratore del condominio, avente non meno di quattro condomini, e' tenuto a presentare all' Ufficio Tributi del Comune entro il 20 gennaio di ogni anno. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce servizi comuni e' responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

- 3.4 E' fatto obbligo all'amministratore del condominio come sopra detto ed al soggetto responsabile del pagamento di cui sopra di presentare al competente ufficio del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

ARTICOLO 4

CLASSIFICAZIONE DEGLI USI

4.1. Le categorie dei locali e delle aree soggette a tassazione sono individuare in base alle seguenti destinazioni:

- CAT. I Abitazioni private
- CAT. II Alberghi, alberghi diurni, ristoranti e pensioni, caserme, case di riposo, sedi di collettivita', campeggi.
- CAT. III Supermercati, empori, grandi complessi commerciali;
- CAT. IV Teatri, cinematografi, sale da ballo all'aperto,;
- CAT. V Circoli, sale da gioco;
- CAT. VI Studi professionali in genere;
- CAT. VII Ospedali, istituti di cura pubblici e privati (limitatamente alle superfici che non producono di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi).
- CAT. VIII Negozi in genere, aree adibite a banchi di vendita;
- CAT. IX Autorimesse, aree destinate a parcheggio autoveicoli a pagamento;
- CAT. X stabilimenti ed edifici industriali (limitatamente alle superfici che non producono m rifiuti speciali, tossici o nocivi)
- CAT. XI Scuole di ogni ordine e grado;
- CAT. XII Locali sede di Enti pubblici, associazioni ed istituzioni di natura religiosa, culturale, politica, sindacale, stazioni ferroviarie;
- CAT. XIII Banche ed istituti di credito;
- CAT. XIV Distributori di carburante;
- CAT. XV Impianti sportivi coperti o no.
- CAT. XVI Stabilimenti e cabine balneari;

COMUNE DI LOTZORAI

- CAT. XVII Cabine telefoniche e simili;
- CAT. XVIII Depositi e simili quasi costantemente chiusi, senza accesso al pubblico.
- CAT. XIX Campeggi
- CAT. XX Aree scoperte destinate ad usi diversi da quelli sopra indicati.
- CAT. XXI. Case coloniche e sparse, qualora nella zona in cui e' attivata la raccolta dei rifiuti e' situata anche soltanto la strada di accesso al fabbricato.

ARTICOLO 5

INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

- 5.1. La tassa e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza a decorrere dal 1.1.1996. Nel caso di multiproprieta' la tassa e' dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilita' esclusiva ed e' versata dall'amministratore con le modalita' di cui all'art. 3.5.;
- 5.2 La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, da' diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui e' stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
- 5.3 In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non e' dovuto per le annualita' successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subenterante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

ARTICOLO 6

TARIFFE

- 6.1. La tariffa della tassa e' fissata in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
In nessun caso il gettito complessivo puo' superare il costo predetto.
- 6.2. La tassa e' annuale, fermo restando quanto disposto dal presente regolamento. La tassa e' dovuta anche se il servizio di raccolta viene interrotto provvisoriamente per

COMUNE DI LOTZORAI

motivi di forza maggiore, salvo quanto disposto dal 2° periodo del comma 6 dell'art. 59 del D.L.vo 507/1993.

- 6.3 Entro il 31 ottobre la Giunta Comunale delibera, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, le tariffe per unita' di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
- Ai fini del controllo di legittimita', la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio, discriminati in base alla loro classificazione economica, nonche' i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo ovvero gli aumenti.
- Nei casi di dissesto dichiarato, ai sensi della legge 8/1993 e della legge 68/1993, ovvero di deliberazione adottata quale atto dovuto a seguito di rilievi di legittimita' o in ottemperanza a decisione definitiva, e' confermato il potere di apportare aumenti o diminuzioni tariffarie oltre il limite del 31 ottobre,
- 6.4 Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimita' entro sei mesi dalla ricezione del provvedimento.
- 6.5 In caso di rilievi presentati tardivamente il Comune non e' obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

ARTICOLO 7

COMMISURAZIONE DELLE TARIFFE

- 7.1 La tassa e' commisurata alle quantita' e qualita' medie ordinarie per unita' di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonche' al costo dello smaltimento.
- 7.2 Le tariffe per ogni categoria sono determinate dal Comune secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

COMUNE DI LOTZORAI

ARTICOLO 8

DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO

- 8.1. Nella determinazione, sia in sede preventiva che consuntiva, del costo dei servizi si tiene conto di tutti gli oneri e, in particolare, di quelli: per il personale comunque adibito, anche a orario parziale o ad utilizzazione promiscua, compresi gli oneri riflessi, per l'acquisto di beni e servizi, per la manutenzione ordinaria e straordinaria; per gli interessi relativi all'ammortamento dei mutui per l'ammortamento patrimoniale degli immobili, impianti ed attrezzature fisse acquistate dal 1° gennaio 1984.
Per le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 67, comma 2 del T.U.I.R., approvato con D.P.R. 22.12.186 n. 917.
- 8.2. Il gettito complessivo della tassa non puo' superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati; il gettito complessivo della tassa non puo' essere altresì inferiore al 50% del costo di esercizio. AI fini dell'osservanza degli indicati limite minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalita'. Dal costo, determinato in base a quanto sopradetto, sono dedotte per quota percentuale, corrispondente al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti interni ed equiparati, le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie diminuite di un importo pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti del singolo utente ai sensi dell'art. 67, comma 2 del D.Lvo n. 507/1993 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 9

FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 9.1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi, con esclusione del provvedimento di irrogazione della pena pecuniaria, che e' di competenza del Sindaco.
- 9.2. Il funzionario e' individuato all'interno dell'Ente nel dipendente con qualifica apicale del servizio economico-finanziario, se ed in quanto le norme in vigore riconoscano

COMUNE DI LOTZORAI

allo stesso la potestà di adottare atti aventi rilevanza esterna.

- 9.3. Il Comune comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

ARTICOLO 10

D E N U N C I E

- 10.1. Le denunce, redatte sugli appositi moduli a stampa all'uopo disposti dal Comune, devono essere presentate dai contribuenti direttamente o per mezzo di raccomandata con R.R. all'Ufficio imposte e tasse del Comune, nei termini e con gli effetti di cui agli articoli seguenti.

ARTICOLO 11

TERMINI

- 11.1 La denuncia di nuova utenza deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, comporta la tassazione dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'uso.
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
- 11.2 La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:
- a) indicazione del codice fiscale;
 - b) elementi indicativi dei componenti il nucleo familiare o della convivenza.
 - c) indicazione del rappresentante legale e relativa residenza.
 - d) denominazione o scopo sociale o istituzionale dell'Ente.
 - e) sede principale, legale o effettiva dei rappresentanti legali.
 - f) ubicazione, superficie, destinazione dei locali denunciati.
 - g) data inizio dell'occupazione o detenzione.
- 11.3 La denuncia è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale, l'Ufficio Comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia. Nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno del timbro postale.

COMUNE DI LOTZORAI

- 11.4. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto.
- 11.5. La denuncia di cessazione puo' essere presentata in qualsiasi momento.

ARTICOLO 12

TASSA GIORNALIERA

- 12.1 Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitu' di pubblico passaggio, il Comune deve istituire la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.
E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.
- 12.2. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%;
- 12.3 In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento e' applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
- 12.4 L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo e' assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione, o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto.
- 12.5 In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, e' recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

ARTICOLO 13

ACCERTAMENTO

- 13.1 Nel caso di omessa o infedele denuncia, l'accertamento e' eseguito mediante notifica di apposito avviso contenente tutti gli elementi atti ad individuare e riscontrare il tributo richiesto.

COMUNE DI LOTZORAI

- 13.2 In caso di denuncia infedele, l'ufficio Comunale provvede emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.
- 13.3 In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
- 13.4 Gli avvisi di accertamento sono sottodescritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 9 e devono contenere:
- a) Elementi identificativi del contribuente;
 - b) Elementi identificativi dei locali e delle aree;
 - c) Destinazioni e periodi d'uso dei locali;
 - d) Imponibili o maggiori imponibili accertati;
 - e) Tariffa applica e relativa delibera;
 - f) Motivazioni dell'eventuale diniego delle agevolazioni o riduzioni richieste;
 - g) Indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo;
 - h) Addizionali ed accessori, sopratasse ed altre penalita;
- 13.5 Gli avvisi di accertamento devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui puo' essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.
- 13.6 Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, puo' stipulare apposita convenzione con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione.
Il relativo Capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e le modalita' di rilevazione della materia imponibile nonche' dei requisiti di capacita' ed affidabilita' del personale impiegato dal contraente.

ARTICOLO 14

VERIFICHE E RISCONTRI

- 14.1. Ai fini degli accertamenti necessari all'applicazione della tassa il Comune puo':
- a) Accedere nei locali a qualsiasi uso destinati, per mezzo di appositi incaricati muniti di documento di riconoscimento con fotografia;
 - b) Richiedere copia della scrittura di locazione, dei contratti verbali di affitto e delle planimetrie dei locali di cui lo stabile e' costituito;

COMUNE DI LOTZORAI

- c) Richiedere ai proprietari dei fabbricati le indicazioni che ritenga necessarie circa i locali ed i relativi inquilini.
- d) Invitare i contribuenti ed i proprietari di stabili a comparire di persona per fornire documenti e delucidazioni;

ARTICOLO 15

R I S C O S S I O N E

- 15.1 L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati, e' iscritto a cura del funzionario responsabile in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare all'Intendenza di Finanza, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ciascun anno;
- 15.2 I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a cinquecento lire o per eccesso se superiore.
Gli arrotondamenti di cui trattasi sono operati sui singoli tributi da riscuotere contestualmente (tassa, tributo provinciale e addizionale) e non sull'importo complessivo del relativo articolo di ruolo. Gli interessi sono dovuti per ogni semestre a decorrere dall'ultima rata di normale scadenza.
- 15.3 A decorrere dall'1.1.1996 gli importi di cui al punto 15.1 sono riscossi in 4 rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art. 18 D.P.R. 602/1973, riconducibili a due rate su autorizzazione dell'Intendenza di Finanza.
- 15.4. Sempre con decorrenza 1.1.1996 su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi, il Sindaco puo' concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino a 8 rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.
In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli e' riscuotibile in un' unica soluzione.
- 15.5 Alle somme il cui pagamento e' differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7% per ogni semestre o frazione di semestre.
- 15.6 Ferme restando le disposizioni di cui ai punti precedenti, applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio comunale le norme contenute nel D.P.R. N. 602 del 29.09.1973 (Artt. 11 - 12 escluso 1° comma; 13 - 18 1° e 3° comma; 19 comma 2°; 20; 2° comma; 21; 2° comma; 23 - 24 esclusa la seconda parte del 1° comma; 25 - 26, escluso l'ultimo comma; 27 - 28 - 29 - 30 - 31 e 42 e in quanto compatibili le altre disposizioni del D.P.R. 602/73 e del D.P.R. n. 1175/1931);

COMUNE DI LOTZORAI

I commi 15.3 - 15.4 e 15.5 si applicano a decorrere dal 1.1.1996;

ARTICOLO 16

R I M B O R S I

- 16.1 Nei casi di errore di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o del provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione tributaria provinciale, l'Ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.
- 16.2 Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto e' disposto dall'Ufficio Comunale entro i 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva da presentare, a pena di decadenza, entro i 6 mesi dalla notifica del ruolo in cui e' iscritto il tributo.
In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto e' disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
- 16.3 Sulle somme da rimborsare e' corrisposto l'interesse del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

ARTICOLO 17

A G E V O L A Z I O N I

- 17.1 Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perche' risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilita' nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
- 17.2 Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

COMUNE DI LOTZORAI

- 17.3. Nelle unita' immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attivita' economica e professionale, la tassa e' dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attivita' ed e' commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
- 17.4 Nel caso di attivita' produttive o commerciali in genere per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un accertata minore produzione di rifiuti od un pre trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantita' di rifiuti che possano dar luogo alle entrate di cui all'art. 8 la tassa puo' essere ridotta nella misura che verra' di volta in volta determinata con deliberazione.

ARTICOLO 18

TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

- 18.1 Sono computate per la meta' delle superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle aree di cui al punto 18.2.
- 18.2 Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.
- 18.3 La tariffa unitaria e' ridotta del 30% nel caso di
- Abitazione con unico occupante, a condizione che la superficie dell'alloggio occupato non sia superiore a 40 mq;
 - Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato.;
- Abitazione di emigrati che abbiano la residenza o la dimora per piu' di sei mesi all'anno in localita' fuori dal territorio regionale o nazionale; e quando l'abitazione sia tenuta a disposizione.
- Il Comune accertera' le circostanze di cui al presente comma.
- 18.5 I locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attivita'.

COMUNE DI LOTZORAI

- 18.6 Costruzioni rurali, limitatamente alla parte adibita ad abitazione dell'agricoltore intendendosi per tale sia il coltivatore diretto, anche pensionato, e l'imprenditore agricolo a titolo principale.
- 18.7 Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti punti sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
- 18.8 Il contribuente e' obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta, in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione di cui all'art. 20 .
Le riduzioni di cui al presente articolo sono applicabili dal 1.1.1996.

Le attenuazioni tariffarie di cui al presente articolo decorreranno dal 1.1.1996.

ARTICOLO 19

E S E N Z I O N I

- 19.1 Non sono soggetti a tassazione gli edifici indicati ai numeri 2 e 3 dell'art. 108 del T.U. per la Finanza Locale;
- 19.2 Puo' inoltre essere accordata l'esenzione:
- a) Agli edifici adibiti al culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
 - b) Ai locali adibiti ad Uffici pubblici comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
 - c) Alle abitazioni, occupate da persone singole, di superficie tassabile non superiore a mq. 50, non di proprieta' del contribuente, quando lo stesso dichiara espressamente di non aver redditi all'infuori di quelli derivati dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietario o usufruttuario di alcuna unita' immobiliare produttrice di reddito a proprio favore;
 - d) Ai locali condotti dagli Istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri necessari al funzionamento della istituzione superiori a 1/4 della spesa annua stessa;

COMUNE DI LOTZORAI

- e) Ai locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte al pubblico;

La predette esecuzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs n.507/93, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura e' assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

- f) Ai locali destinati a cabine elettriche dell'ENEL;

ARTICOLO 20

S A N Z I O N I

- 20.1 Per l'omessa o l'incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la sopratassa pari al 50% dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La sopratassa per l'omessa denuncia e' ridotta.
- a) al 5% del tributo complessivamente dovuto qualora la denuncia sia presentata con un ritardo inferiore al mese, prima dell'accertamento del tributo complessivamente dovuto.
- b) Al 20% qualora la denuncia sia presentata con un ritardo superiore al mese, se presentata prima dell'accertamento.
- 20.2 Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una sopratassa del 50% della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.
- 20.3 Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui al punto 3.5., si applica la pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 100.000 da determinare in base alla gravita' della violazione;
- 20.4 Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il Comune provvede con separato atto a notificare entro il 2° anno successivo a quello della commessa infrazione.
- 20.5 Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e sopratassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna all'intendente di Finanza dei ruoli nei quali e' effettuata l'iscrizione delle somme predette.

COMUNE DI LOTZORAI

- 20.6 Le sanzioni di cui ai punti 20.1 e 20.2 sono ridotte del 30% nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'ufficio ai sensi dell'art. 75 del D.Lvo n. 507/93.
Le sanzioni sono applicate dal Sindaco.

ARTICOLO 21

ENTRATA IN VIGORE

- 21.1 Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 142/90, e' pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore nel 1° giorno del mese successivo all'ultimo giorno di ripubblicazione.